

## **TI\_GERICHTE 35.2016.74 vom 5. Oktober 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-10-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.74)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.74 du 5 octobre 2016

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.74 del 5 ottobre 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C\_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). In una sentenza 8C\_971/2008 del 23 marzo 2009, l'Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell'utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: "Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C\_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è della redattrice) Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l'assicurato è inabile al 40% nella sua professione di tuttofare, comprendente lavori per la sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura molto minore, per organizzazione eventi e concerti (cfr. doc. 83 pag. 6). Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra, che egli sarebbe in grado di svolgere all'85%. È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). 2.6. Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. 2.7. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'assicuratore LAINF, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2012 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato - un importo annuo lordo di fr. 80'600 (cfr. doc. 138). Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall'importo citato, che, del resto, non è stato contestato dall'assicurato. Adeguando tale importo al 2015 (+0.7%, +0.8% e +0.4%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 82'140.75. 2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L'Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006). In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (...)". Con sentenza 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8.1. Dalla decisione del 2 novembre 2015 risulta che l'amministrazione ha quantificato il reddito da invalido dell'interessato facendo capo ai dati de ll'edizione 2012 della Tabella TA1, aggiornati al 2015, poi ridotti del 15% per tenere conto dell'esigibilità medicalmente stabilita dal dr. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 138). Il TCA condivide il calcolo operato dall'assicuratore LAINF. Infatti, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. dati pubblicati sul sito web dell'UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C\_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il 2013, +0.8% per il 2014 e +0.4% per il 2015 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'423. Considerata un'esigibilità dell'85%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 56'459.60.

2.8.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C\_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l'utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C\_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6. Con sentenza 8C\_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete .

2.8.3. L'assicuratore LAINF non ha attribuito all'assicurato alcuna riduzione percentuale (cfr. doc. 138). La patrocinatrice del ricorrente ha contestato tale modo di procedere, rimproverando all'amministrazione di non avere tenuto conto del fatto che l'assicurato, nonostante risieda in Ticino dal 2001, non parla né comprende la lingua italiana. E questo ancora oggi, malgrado il riconoscimento da parte dell'Ufficio AI, quale provvedimento di intervento tempestivo, di un corso individuale di italiano di 16 lezioni. La rappresentante dell'assicurato ha spiegato che a partire dal 2008 l'interessato ha sempre lavorato in qualità

di tuttofare presso il bar di \_\_\_\_\_ gestito da suo cugino e dove tutti i dipendenti sono \_\_\_\_\_, ciò che ha, di fatto, reso superfluo per l'assicurato imparare la lingua italiana. Secondo la patrocinatrice del ricorrente, posto che le conoscenze linguistiche sono fondamentali nello svolgimento di un'attività lucrativa, le carenze linguistiche dell'assicurato gli impediscono di fatto di poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua, circostanza che avrebbe dovuto essere opportunamente presa in considerazione da parte dell'amministrazione, stabilendo una riduzione sociale del 10% (cfr. doc. I). In sede di risposta di causa, l'assicuratore infortuni ha respinto le critiche ricorsuali e confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando che le attività semplici e ripetitive di cui alla tabella TA1 delle RSS prese in considerazione per stabilire il reddito da invalido comprendono "lavori in cui non si richiedono né qualifiche particolari, né conoscenze linguistiche di un certo tipo". Inoltre, l'assicuratore LAINF ha aggiunto che essendo l'interessato una persona ancora giovane e che vive in Ticino ormai da un lunghissimo tempo (dal 2001), "abbia comunque imparato un minimo di italiano per svolgere dei lavori semplici" (cfr. doc. III). Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell'amministrazione. Va, infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1 delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C\_594/2011 del

#### **E. 20**

ottobre 2011, consid. 58C\_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.) Il Tribunale federale, in due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, ha poi ribadito la propria giurisprudenza anche con riferimento ad attività semplici e ripetitive individuate tramite il metodo delle DPL, confermando l'affidabilità dei posti di lavoro e dei salari determinati utilizzando questo metodo anche in caso di assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C\_215/2015 del 17 novembre 2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C\_430/2014 del 21 dicembre 2015), mettendo in evidenza come nell'individuazione delle DPL cui fare riferimento nei singoli casi l'amministrazione abbia la possibilità di limitare i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono la conclusione della scuola dell'obbligo. Infine, sull'esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C\_350/2013 del 5 luglio 2013. 2.9. In concreto, raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 56'459.60, si ottiene un grado di invalidità del 31,26% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Questo Tribunale rileva che l'assicuratore LAINF è giunto al medesimo risultato, ossia un grado di invalidità del 31.26%, ma lo ha poi arrotondato al 32%. Tale modo di procedere non appare tuttavia corretto (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2.). Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione impugnata a detrimento del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 2 Lptca). Questa Corte, tuttavia, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, vista l'esigua differenza (1%) e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249). Nella misura in cui l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una

rendita di invalidità del 32% , il ricorso da lui interposto va respinto. 2.10. Deve, infine, essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9 s.). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempito (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo economico, infatti, alla luce della giurisprudenza federale in materia, l'invocata riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido esclusivamente per ragioni linguistiche non era palesemente condivisibile (cfr. consid. 2.8.3). In queste condizioni, non essendo adempito uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.